



Direzione generale delle dogane, sezione Tariffa I

Carne di maiali che vivono allo stato selvatico in Australia („Australian wild boars“): classificazione tariffale

A complemento della cifra 2 lettera a della circolare n. 3101.677.1998 del 29.3.1999 si applica quanto segue.

In vece di un certificato può essere presentato un altro documento originale (p.es. sotto forma di lettera; non sono ammessi copie, telefax o e-mail) nel quale si conferma che trattasi di carne di „Australian wild boar“. Il documento deve essere emesso dall’Australian Quarantine & Inspection Service (AQIS) del Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (AFFA)¹ e contenere anche:

- ~ il nome e l’indirizzo dell’importatore svizzero,
- ~ i dati esatti concernenti la partita consegnata in Svizzera (quantità/numero di colli, peso, designazione dei pezzi di carne).

I documenti intestati a importatori di un paese terzo (soprattutto della CE) o i documenti emessi dalle autorità di un paese terzo (soprattutto della CE) non sono validi.

Occorre rilevare che tali disposizioni servono esclusivamente a garantire la classificazione di tale carne conformemente alla tariffa. Esse non hanno niente a che vedere con le prescrizioni di polizia veterinaria che devono essere osservate all’atto dell’importazione!

Per il momento rinunciamo a un adeguamento del D. 6.

¹ ex Department of Primary Industries and Energy, v. a. www.affa.gov.au